

Capitolo 1

La strutturazione delle filiere agroalimentari dalla globalizzazione al recupero della territorialità

Sommario: 1. Profili introduttivi: perché la sostenibilità conduce alla riscoperta della territorialità. – 2. Un passo indietro. Dalla terra al mercato: l'evoluzione della disciplina dell'impresa agricola dalla centralità del fondo all'industrializzazione dell'agricoltura. – 3. La costruzione del mercato: le soluzioni giuridiche per il governo delle relazioni di filiera nell'esperienza nazionale. – 4. La ricerca dell'equilibrio nelle relazioni negoziali della filiera agroalimentare nella recente esperienza europea. – 5. Le criticità del modello della grande distribuzione organizzata e il problema dell'iniqua distribuzione del valore. – 6. L'equa ripartizione del valore come strumento pattizio di tutela del reddito degli imprenditori agricoli: la sostenibilità del sistema agroalimentare. – 7. La ricerca della sostenibilità nella *global value chain*. – 8. La crisi del modello produttivo globalizzato: rischi climatici e approvvigionamento alimentare. Il passaggio dal mercato ai mercati.

1. Profili introduttivi: perché la sostenibilità conduce alla riscoperta della territorialità

L'attuale stagione normativa europea in materia di governo dell'agricoltura presenta degli elementi di significativo divario rispetto all'impostazione sin qui seguita dal legislatore¹. Le diverse stagioni che hanno segnato l'evoluzione della PAC sin dalla sua origine, caratterizzate da una impostazione molto differente a seconda delle diverse epoche storiche², hanno concorso alla co-

¹ Autorevole dottrina ha lucidamente individuato le attuali sfide alle quali deve rispondere il governo del sistema agroalimentare, decisamente problematiche nella misura in cui si chiede all'agricoltura di assicurare resilienza e garantire la sicurezza negli approvvigionamenti ma, al tempo stesso, orientare il mercato verso una crescita sostenibile: A. IANNARELLI, *Il diritto agrario del nuovo millennio tra food safety, food security e sustainable agriculture*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, p. 512; ID., *Agricoltura sostenibile e nuova Pac: problemi e prospettive*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, p. 23.

² La bibliografia in materia è molto vasta; si rinvia ai fondamentali contributi di J.A. MC

struzione di un mercato all'interno del quale far coesistere le multiformi e sfaccettate esigenze del mondo produttivo, nelle sue diverse componenti, insieme ai bisogni dei consumatori. La politica agricola comune, pur ancorata al raggiungimento degli obiettivi espressi nell'art. 39 del TFUE e conformata rispetto agli strumenti giuridici che di volta in volta sono stati messi in campo, a seconda delle strategie attuative proprie di ogni stagione regolativa, ha rappresentato un importante tassello per la costruzione del mercato unico.

L'evoluzione disciplinare degli strumenti della politica agricola che ha condotto all'introduzione dell'OCM unica ha costituito la solida base per la costruzione di un sistema produttivo in grado di rispondere alle esigenze di soddisfacimento della domanda alimentare interna ma, allo stesso tempo, di essere competitivo sui mercati internazionali³. Gli strumenti di sostegno al reddito degli agricoltori europei, nelle diverse conformazioni che hanno caratterizzato la PAC sin dalla sua origine, insieme all'introduzione delle regole

MAHON, *EU Agricultural Law*, Oxford, 2007; D. BIANCHI, *La politique agricole commune (PAC). Toute la PAC, rien d'autre que la PAC!*, Bruxelles, 2006; G. OLMI, voce *Agricoltura in diritto comunitario*, in *Digesto pubbl.*, 1987, p. 118 ss.; ID., *Common organization of agricultural markets at the stage of the single market*, in *Common Market Law Review*, 1967, p. 359 ss.; E. CAPPELLI, S. VENTURA, *Problemi giuridici dell'agricoltura comunitaria*, in *Riv. dir. agr.*, 1964, p. 4 ss.; L. COSTATO, *Il 2° piano Mansholt e la legislazione agraria italiana*, in *Riv. dir. agr.*, 1972, p. 219 ss.; ID. (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003; P. DE CATERINI, voce *Politiche comunitarie, 1) Politica agricola*, in *Enc. giur.*, 1988, p. 1 ss.; F.G. SNYDER, *Diritto agrario della Comunità Europea*, Milano, 1990; A. IANNARELLI, *Il diritto agrario comunitario alla fine degli anni Ottanta*, in F.G. SNYDER, *op. cit.*, p. 171 ss. Sulle diverse stagioni della politica agricola comune si rinvia a L. COSTATO, *La controriforma della PAC*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, p. 369; ID., *Agricoltura, ambiente e alimentazione nell'evoluzione del diritto dell'Unione Europea*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, p. 210; ID., *Diritto alimentare e diritto al cibo dal I Piano Mansholt alla riforma del 2013*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, p. 306; ID., *Per una storia della PAC (a sessant'anni dall'inserimento dell'agricoltura nel progetto di Trattato CEE)*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, p. 64; D. BIANCHI, *La PAC camaleontica alla luce del Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, p. 592; L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale. Atti del Convegno di Ferrara*, Napoli, 2011, p. 315; I. CANFORA, L. COSTANTINO, A. IANNARELLI (a cura di), *Il Trattato di Lisbona e la nuova PAC, Atti del Convegno di Bari*, Bari, 2017. Per una limpida ricostruzione dell'evoluzione della politica agricola comune, dal sistema dei prezzi amministrati ad oggi, M. GOLDONI, *Introduzione al Convegno "La Politica agricola comune tra attesa per una riforma e attuali profili applicativi"*, Verona, 19-20 dicembre 2019, in *Riv. dir. agr.*, 2020, p. 5.

³ Sul ruolo della *food security* nelle politiche europee, A. IANNARELLI, *Il diritto dell'agricoltura nell'era della globalizzazione*, Bari, 2003; ID., *Cibo e diritti. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015; ID., *La nuova food insecurity: una prima lettura sistematica*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, p. 565; A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, Torino, 2010; L. COSTATO, *Dalla food security alla food insecurity*, in *Riv. dir. agr.* 2011, p. 3; A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Agricoltura e in-sicurezza alimentare tra crisi della PAC e mercato globale*, Milano, 2011.

sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari sul mercato e al rafforzamento sempre più significativo del ruolo dei soggetti collettivi che operano per il mercato, hanno contribuito alla costruzione del sistema produttivo agroalimentare ancorato intorno al mercato unico.

D'altro canto, le soluzioni giuridiche in materia di governo dell'agricoltura hanno seguito la strutturazione economica dei mercati globalizzati che si caratterizzano proprio per l'assenza di territorialità. Come si vedrà in seguito, l'espressione della a-territorialità, ovvero, in altri termini, della costruzione di sistemi produttivi in grado di ottenere il massimo profitto, abbattendo il più possibile i costi di produzione ed ottenendo beni di largo consumo e a prezzi accessibili per i consumatori, ha influito in modo determinante sia sulla configurazione dell'autonomia negoziale nelle relazioni di filiera, sia, inevitabilmente, sul ruolo del diritto, ed in particolare, sulla conformazione normativa alle esigenze espresse dall'autonomia negoziale.

Oggi assistiamo ad un mutamento significativo in termini di impianto normativo, in considerazione di una serie di importanti criticità che caratterizzano il nostro tempo. La pericolosa e rapida evoluzione dei cambiamenti climatici comporta una inevitabile risposta istituzionale che si traduce, come si vedrà, in un deciso cambio di rotta del legislatore europeo. L'attività produttiva agricola risente in maniera significativa degli effetti dannosi derivanti dall'aumento delle temperature e dall'incedere costante di eventi climatici disastrosi che interessano l'intero pianeta.

Il tema centrale dell'agenda istituzionale europea è rapidamente diventato quello della tutela della capacità produttiva alimentare interna, in considerazione delle emergenze ambientali e climatiche non più procrastinabili⁴.

⁴ Sulle nuove sfide della sostenibilità che sono alla base dell'attuale quadro disciplinare ancora in divenire, I. CANFORA, *Agenda 2030, agricoltura e alimentazione*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, II ed., Milano, 2024, p. 25; P. LATTANZI, *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel Green Deal*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 29; S. MANSERVISI, *Il ruolo emergente del diritto agroalimentare tra economia circolare e SDGs di Agenda 2030*, in S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Atti del Convegno di Firenze del 21-22 novembre 2019 in onore della Prof.ssa E. Rook Basile, Napoli, 2020, p. 843; S. CARMIGNANI, *SDGs e agricoltura. Una breve riflessione*, in S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Atti del Convegno di Firenze del 21-22 novembre 2019 in onore della Prof.ssa E. Rook Basile, Napoli, 2020, p. 207; S. MASINI, V. RUBINO (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari, 2021.

A ben guardare, pur sempre nel quadro del mercato unico, la struttura della nuova PAC ha visto un significativo cambio di impostazione. Si pensi, *in primis*, alla scelta di individuare obiettivi comuni a tutti gli Stati membri e indicati nei Regolamenti PAC, lasciando, purtuttavia, agli stessi Stati la libertà e la responsabilità di individuare gli specifici strumenti necessari al raggiungimento dei suddetti obiettivi, per il tramite di piani strategici nazionali⁵. Questi ultimi rappresentano un esempio emblematico del grado di centralità riacquisita dagli Stati, rispetto alle strategie di governo dell'agricoltura.

Affidare agli Stati l'individuazione delle migliori strategie per raggiungere gli obiettivi comuni, significa riconoscere la specificità dei singoli territori e riaffidare ai governi locali il compito di strutturare l'attuazione dei macro-obiettivi attraverso azioni che tengano conto delle potenzialità e delle peculiarità delle diverse agricolture che caratterizzano i territori dell'Unione europea. Gli Stati dovranno non solo scegliere gli strumenti per garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni, ma anche individuare chiari e precisi indicatori di risultato che consentano il controllo del raggiungimento degli esiti che bisogna raggiungere.

Si assiste, pertanto, ad un significativo capovolgimento dell'impostazione sin qui seguita nella costruzione delle regole a governo del settore agricolo: il ruolo dei territori riacquista una rinnovata centralità in considerazione proprio degli obiettivi che l'attuale politica agricola intende raggiungere e che rispondono al deciso superamento delle importanti criticità che sono scaturite a fronte di un sistema economico incentrato sull'assenza di territorialità, ovvero su un modello produttivo adattabile ovunque e che prescinde dalle peculiarità dei singoli territori e dalle specifiche vocazioni, non solo, come si vedrà, di natura produttiva.

Gli obiettivi legati alla sostenibilità, nelle tre declinazioni economica, ambientale e sociale, prevedono l'utilizzo di scelte e strategie di governo che as-

⁵ Il Reg. UE n. 2115/2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune, all'art. 1 individua l'ambito di applicazione, concernente "... a) gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori; b) i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento; c) i piani strategici della PAC redatti dagli Stati membri che fissano i target finali, precisano le condizioni degli interventi e assegnano le risorse finanziarie, conformemente agli obiettivi specifici e alle esigenze individuate; d) il coordinamento e la governance, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione". In dottrina, F. ALBISINNI, *La nuova Pac e le competenze degli Stati membri tra riforme annunciate e scelte praticate*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, p. 43; S. MASINI, *Pianificazione nazionale e ruolo di Stato e Regioni nell'ottica della nuova PAC*, in S. MASINI, V. RUBINO (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, cit., p. 39.

sumono come centrale il livello territoriale⁶. Pertanto, lo strumentario normativo europeo e nazionale già presente nella cornice giuridica di riferimento, con particolare riguardo all'agricoltura e ai mercati agroalimentari, va letto in un'ottica di rinnovata centralità, proprio in funzione del raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità.

Anticipando le valutazioni che saranno oggetto di analisi nel corso del presente lavoro, ed in considerazione degli attuali obiettivi propri delle politiche europee legati in particolare al contrasto ai cambiamenti climatici, all'economia circolare e alle molteplici forme della sostenibilità, appare centrale la ricerca degli strumenti giuridici utili alla costruzione di sistemi produttivi locali, a sostegno dello sviluppo dei territori, in termini di crescita economica e sociale.

Accanto ai diversi e innovativi strumenti giuridici introdotti dall'attuale PAC, e che sono significativi nella misura in cui assumono come decisivo il raggiungimento degli obiettivi legati alla sostenibilità attraverso la presa d'atto che solo riconoscendo le specificità dei singoli territori è possibile una crescita sostenibile, acquistano una rinnovata centralità gli strumenti giuridici già pre-

⁶ Si individuano, dunque, obiettivi generali (art. 5, Reg. UE n. 2115/2021), volti a migliorare lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, degli alimenti e delle zone rurali, nel quadro dell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: “... a) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine; b) sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi; c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali”. L'art. 6, poi, individua gli obiettivi specifici: “sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione; b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione; c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile; e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche; f) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; g) attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali; h) promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile; i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche”.

senti nell'ordinamento e che assumono come valore di riferimento la territorialità.

Tali strumenti possono, infatti, rappresentare un modello intermedio ed innovativo che senza rinunciare alla complessità delle relazioni giuridiche ed economiche che caratterizzano le filiere lunghe, coniughino le peculiarità del territorio con strumenti organizzativi in grado di rafforzare le relazioni reticolari tra imprese, sfruttando le specificità territoriali al fine di creare sistemi produttivi locali che migliorino la competitività delle imprese agricole, raggiungendo un maggior equilibrio nella distribuzione del valore lungo la filiera e razionalizzando la distribuzione alimentare anche per mezzo di nuovi e plurimi sistemi di logistica (attualmente oggetto di finanziamenti *ad hoc*, come si dirà più avanti, da parte del PNRR).

Il circuito locale e la strutturazione delle filiere lunghe nel comparto agroalimentare hanno da sempre seguito un doppio binario disciplinare, sul presupposto della riconosciuta prevalenza del modello delle filiere complesse. Pur tuttavia, la crescita sostenibile dei territori richiede, ormai, un approccio al governo dei sistemi produttivi agroalimentari che sia in grado di superare questa contrapposizione "ideologica" tra globale e locale, in considerazione della necessità di operare necessariamente un cambio di approccio che punti alla costruzione di differenti sistemi produttivi a seconda delle potenzialità e specificità che il territorio esprime. Ciò che accomuna i sistemi produttivi a livello europeo è, infatti, la condivisione degli obiettivi indicati nella politica agricola comune attualmente in vigore, che andranno tradotti a livello locale in funzione delle specifiche potenzialità.

Gli strumenti giuridici a disposizione dei diversi operatori della filiera agroalimentare sono in grado di consentire uno sviluppo territoriale in linea con gli ambiziosi obiettivi urgenti e non procrastinabili se non a danno della stessa capacità produttiva alimentare dei nostri territori, seguendo e rafforzando il sistema reticolare già introdotto a livello nazionale e che consente alle imprese agricole di operare oltre il tradizionale conflitto con le imprese acquirenti, caratterizzato dallo squilibrio del potere negoziale che contraddistingue le relazioni di filiera.

In effetti, la ricerca dell'equilibrio nella distribuzione del valore espressa nell'attuale stagione normativa europea e che, come si vedrà, caratterizza la disciplina relativa alle relazioni all'interno del mercato, è strettamente funzionale alla tutela della capacità reddituale dei soggetti economici⁷.

⁷ Il Reg. UE n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, così come modificato dal Reg. UE n. 2117/2021, introduce un chiaro indice disciplinare della ricerca dell'equa distribuzione del valore. L'art. 172-*bis*, infatti, stabilisce che: "Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricolto-

In altre parole, il sistema di filiera organizzato intorno alla posizione centrale ricoperta dalla grande distribuzione organizzata non sempre è in linea con gli obiettivi propri della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Dunque, non è il modello economico che si mette in discussione, quanto la sua idoneità a rispondere alle attuali sfide della sostenibilità. Più si mina la capacità reddituale delle imprese agricole, prevalentemente di piccole dimensioni nel contesto economico italiano e di molti altri Paesi europei, maggiore è la distanza che si crea rispetto al raggiungimento dell'obiettivo della sicurezza alimentare interna, della capacità delle stesse imprese agricole di attuare l'innovazione necessaria alla riconquista della biodiversità, della idoneità del comparto agricolo a rispondere alle complesse e plurime istanze di carattere sociale, ambientale ed economico e maggiore diventa il rischio di non attuare quella necessaria trasformazione richiesta al fine di approdare ad una reale crescita sostenibile.

2. Un passo indietro. Dalla terra al mercato: l'evoluzione della disciplina dell'impresa agricola dalla centralità del fondo all'industrializzazione dell'agricoltura

Se la disciplina dell'agricoltura a livello europeo ha seguito le diverse stagioni della politica comune, l'esperienza legislativa nazionale è fortemente indicativa dei rapidi mutamenti che hanno interessato il comparto agroalimentare e la sua organizzazione interna. È interessante mettere in luce, infatti, il mutamento disciplinare che ha interessato la stessa definizione di imprenditore agricolo, in relazione ai numerosi e repentini cambiamenti che hanno interessato il settore agricolo negli ultimi decenni.

Le regole giuridiche dell'agricoltura nella codificazione civile moderna hanno seguito la strutturazione dell'organizzazione produttiva, introducendo una disciplina *ad hoc* per l'imprenditore agricolo al tempo dell'introduzione del Codice civile e del superamento della dualità con il Codice di Commercio⁸.

L'agricoltura viene disciplinata come attività d'impresa nell'art. 2135 c.c.,

ri, comprese le associazioni di agricoltori, possono convenire con gli operatori posti a valle della filiera clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime". Sull'equa distribuzione del valore, I. CANFORA, *Rapporti tra imprese e ripartizione del valore nella filiera agroalimentare*, in *Riv. dir. alim.*, 2/2022, p. 5.

⁸ A. IANNARELLI, A. VECCHIONE, *L'impresa agricola*, in *Trattato di Diritto Commerciale*, diretto da V. BUONOCORE, sez. I, tomo II. II, Torino, 2009.

caratterizzata dalla presenza del terreno fruttifero sul quale svolgere le tre attività identificative della stessa⁹.

La presenza del fondo rustico diventa centrale per la definizione di imprenditore agricolo¹⁰ anche ove svolga attività connesse che aprono al mercato (alienazione e trasformazione) ma che non perdono il legame stretto con le attività esercitate sulla terra, di modo che solo se svolte nell'esercizio normale dell'agricoltura, assumono tale qualifica.

Il criterio della normalità non fa che richiamare il legame con il fondo rustico, rimandando ad un modello produttivistico che collega l'agricoltura al mercato, pur mantenendo la stessa ancorata alla centralità della presenza del fondo, bene indispensabile per lo svolgimento delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

I rapidi mutamenti che hanno interessato le tecniche produttive in agricoltura, di pari passo con la creazione del mercato unico e, dunque, delle diverse e sempre più complesse politiche europee che hanno guidato il processo di sviluppo dell'attività agricola, hanno in pochi decenni reso sempre più evidente il divaricarsi tra la disciplina codicistica dell'impresa agricola e gli strumenti tecnologici e di mercato a supporto dello sviluppo del settore primario.

La presenza del fondo rustico, elemento di centralità nella definizione stessa di imprenditore, in quanto ancorato ad un modello economico tutto orientato allo sfruttamento produttivo del suolo, perde la sua caratteristica di essen-

⁹ A. CARROZZA, *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, I, Milano, 1975; ID., *Lezioni di diritto agrario*, I, *Elementi di teoria generale*, Milano, 1988; G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, Napoli, 1984; M. GOLDONI, *Gli imprenditori agricoli*, in L. COSTATO (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, p. 159; A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2006; ID., *Sul perché dello speciale «statuto» dell'impresa agricola: una ricerca sulla dottrina italiana*, in S. MAZZAMUTO (a cura di), *Impresa agricola e impresa commerciale: le ragioni di una distinzione*, Napoli, 1992; R. ALESSI, *L'impresa agricola*, artt. 2135-2140, *Il Codice civile commentato*, diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 1990; ID., *L'impresa agricola*, in A. GERMANÒ (a cura di), *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Milano, 2000, vol. II, p. 763; E. CASADEI, A. GERMANÒ, *Gli attuali confini del diritto agrario*, Milano, 1996.

¹⁰ Sulla distinzione giuridica ed economica tra terra e fondo, Iannarelli, riportando il pensiero di Ascarelli, scrive: "... i conflitti avrebbero progressivamente perduto di contenuto politico-sociale, per collocarsi definitivamente ed esclusivamente sul terreno economico, si da riflettere il solo contrasto di fondo tra la remunerazione dell'investimento cui è interessato il proprietario terriero e la remunerazione dell'attività produttiva cui aspirano i moderni imprenditori. In quella nuova stagione della storia dell'agricoltura italiana, al centro del dibattito non vi era più la "terra", quale simbolo e strumento di riscatto sociale e risorsa da mettere a frutto nell'interesse della collettività, bensì il "fondo" quale frutto del lavoro dell'uomo e, dunque, quale elemento produttivo fondamentale intorno al quale erigere quella moderna struttura produttiva di ricchezza rappresentata dall'azienda" (A. IANNARELLI, *Il diritto dell'agricoltura nell'era della globalizzazione*, II ed., Bari, 2003, p. 282).

zialità. Le nuove tecniche di coltivazione senza terra e gli allevamenti in batteria sono solo alcuni degli esempi maggiormente indicativi di una agricoltura sempre più “industrializzata” che, sotto la mano del protezionismo di matrice europea, guarda al progresso, alle nuove tecnologie, alla ricerca scientifica, al fine di governare sempre meglio il rischio d’impresa, aumentare le rese e renderle sempre più programmabili, migliorare le condizioni di vita dei lavoratori agricoli, trasformare le aree rurali in luoghi di innovazione tecnologica.

L’agricoltura diventa al contempo strumento di governo del territorio e mezzo per raggiungere obiettivi propri delle politiche ambientali europee.

Gli obiettivi della PAC, indicati nell’art. 39 TFUE, passano per un rinnovato equilibrio che, forte di un approvvigionamento alimentare interno che ha ormai da tempo superato la crisi post-bellica, verso il *boom* economico proprio degli anni ’80-’90, può cedere il passo a politiche pubbliche che siano in grado di salvaguardare il razionale sfruttamento delle risorse naturali, passando per la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica¹¹.

L’agricoltore “custode del territorio” è chiamato, dunque, a rinnovare il rapporto con il bene fruttifero per eccellenza, in un contesto produttivistico ormai completamente trasformato e che vede l’agricoltura, al tempo stesso, parte di un sistema economico “guidato” sempre più spesso, nei rapporti a monte e a valle, da attori economici di una filiera sempre più complessa¹².

Le imprese alimentari, acquirenti del prodotto agricolo, sono a loro volta strette dentro maglie normative sempre più stringenti a tutela della sicurezza alimentare e dell’informazione al consumatore, e strutturano i rapporti economici con gli imprenditori agricoli in funzione del rispetto delle regole giuridiche e in un mercato sempre più concorrenziale, cercando, pertanto, di individuare fornitori stabili che conferiscano un prodotto utile a tali fini e conformato alle esigenze del mercato¹³.

¹¹ L. COSTATO, *Agricoltura, ambiente e alimentazione nell’evoluzione del diritto dell’Unione Europea*, cit. Sull’evoluzione della PAC nel rapporto tra agricoltura e ambiente, si rinvia agli approfondimenti bibliografici nel capitolo 3, parte III.

¹² L’espressione è stata utilizzata di recente dal legislatore nazionale, con l’introduzione della legge n. 24/2024 relativa al riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio. La finalità, espressa nell’art. 1, è la tutela ed il sostegno della salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all’art. 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio, “che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell’abbandono delle attività agricole nonché dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico”.

¹³ L’evoluzione normativa in materia di *food safety* e le sue implicazioni sulle relazioni di filiera e sul mercato sono state analizzate ampiamente dalla dottrina. In questa sede, si rinvia a L. COSTATO, S. BOLOGNINI, *Note introduttive*, in *La sicurezza alimentare nell’Unione europea*, *Commentario al Reg. 178/2002*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, p. 114; A. IANNARELLI,

La definizione stessa di imprenditore agricolo viene, dunque, innovata, per mezzo della riforma dell'art. 2135 c.c. che coniuga lo svolgimento dell'attività d'impresa rispetto alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, ancorando l'agrarità alla produzione di beni e servizi che possono avere un collegamento anche solo astratto con la terra, non essendo più necessario lo sfruttamento della *res* fruttifera per la produzione orientata al mercato.

L'agricoltura per il mercato, dunque, non perde la sua specificità di attività d'impresa che ha a che fare con il vivente, che mantiene un grado di rischio non del tutto governabile né programmabile, e che diventa rapidamente un'attività produttiva non solo prodromica alle successive fasi della filiera agroalimentare, ma sempre più governata dalle esigenze del mercato.

I tre decreti di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (d.lgs. n. 226, n. 227 e n. 228/2001)¹⁴, se guardati in una prospettiva economica, esprimono non soltanto il superamento dell'attività agricola ancorata alla presenza di un fondo, ma anche una moderna visione dell'agricoltura, sempre più caratterizzata da una articolazione reticolare con gli altri soggetti che svolgono attività economiche sul territorio.

Due sono gli elementi che evidenziano questo passaggio: da un lato, il criterio del ciclo biologico supera la necessaria localizzazione dell'attività produttiva sul fondo rustico, aprendo anche alle attività produttive nelle acque dolci, salmastre o marine, assumendo la presenza di un "fondo" anche solo eventuale, purché l'attività sia astrattamente esercitabile sullo stesso. In secondo luogo, con riferimento alla declinazione delle attività per connessione, l'agricoltura si apre anche a nuove modalità di fornitura di beni e servizi, ampliando il novero delle attività connesse ai rapporti con altri operatori economici presenti sul territorio.

Come già osservato, dunque, il legislatore, per mezzo della riforma codicistica, apre l'attività agricola ai rapporti economici con i terzi, in uno scenario di *networking* nel quale l'impresa si assume essere sempre più reticolare e lontana dall'isolamento che caratterizzava, invece, la definizione originaria di impresa agricola nel Codice civile del 1942¹⁵.

Commento all'art. 1, Reg. n. 178/2002, in La sicurezza alimentare nell'Unione europea, Commentario al Reg. 178/2002, cit., p. 130.

¹⁴L. COSTATO, *I decreti legislativi di «orientamento» in campo agricolo, forestale e della pesca*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, p. 220; ID., *I confini del diritto agrario dopo i decreti d'orientamento*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2001, p. 500; ID., *Il nuovo testo dell'art. 2135 c.c.*, in F. ADORNATO (a cura di), *Attività agricole e legislazione di «Orientamento»*, Milano, 2002, p. 21; L. COSTATO (a cura di), *Commentario sistematico ai tre «Decreti orientamento» della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001; M. GOLDONI, *Commento all'art. 1, in Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»*, in *Riv. dir. agr.*, I/2002, p. 224.

¹⁵A. IANNARELLI, *Il diritto dell'agricoltura nell'era della globalizzazione*, cit.